

**CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE BANCARIA
(CAUZIONE PROVVISORIA)**

1. Avvertenze: non saranno ammesse polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.
2. La presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conformi ai presenti facsimile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste dal bando di gara.

Art. 1

Durata della garanzia

La garanzia prestata ha efficacia fino al momento dell'aggiudicazione, nei confronti di tutte le Imprese partecipanti alla gara e risultate non aggiudicatrici della locazione oggetto della gara.

La garanzia presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria è valida fino al momento della sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara.

Pertanto la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.

L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto al Comune.

Art. 2

Delimitazione della garanzia

L'azienda di credito si sostituisce fideiussore del (indicazione del soggetto: Signor/ditta.....) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune in caso di mancata sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara per causa imputabile all'aggiudicatario.

Art. 3

Escussione della garanzia

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara per causa imputabile all'aggiudicatario, l'azienda di credito è obbligata a versare a semplice richiesta del Comune e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del codice civile.

Il pagamento sarà eseguito dall'azienda di credito entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dal Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'azienda di credito medesima, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore principale, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 4

Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile l'azienda di credito può pretendere che il soggetto stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune.

Art. 5

Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(CAUZIONE PROVVISORIA)

1. *Avvertenze: non saranno ammesse polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.*
2. *La presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conformi ai presenti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste dal bando.*

Art. 1

Durata della garanzia

La garanzia prestata ha efficacia fino al momento dell'aggiudicazione, nei confronti di tutte le Imprese partecipanti alla gara e risultate non aggiudicatarie della locazione oggetto della gara.

La garanzia presentata dall'Impresa risultata aggiudicataria è valida fino al momento della sottoscrizione del contratto di locazione oggetto della gara.

Pertanto la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il Comune non rilasci quietanza liberatoria dopo il termine della gara.

L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto al Comune.

Art. 2

Pagamento del risarcimento

In caso di mancata sottoscrizione del contratto oggetto della gara per causa imputabile all'aggiudicatario, la società è obbligata a versare a semplice richiesta del Comune e senza opporre eccezione alcuna le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.

Il pagamento sarà eseguito dalla società entro trenta giorni dalla notificazione dalla richiesta inoltrata dal Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società medesima, senza bisogno di preventivo consenso da parte del soggetto stipulante, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 3

Premi

L'eventuale mancato pagamento del premio o dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Comune.

Art. 4

Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso.